

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 160 del 26 giugno 1999)

A pagina 95, articolo 37, paragrafo 2, secondo comma:

anziché: «... possono beneficiare di un sostegno ...»,

leggi: «... non possono beneficiare di un sostegno».

Rettifica del regolamento (CE) n. 1995/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente i dazi provvisori istituiti sulle importazioni di soluzioni di urea e nitrato di ammonio originarie dell'Algeria, della Bielorussia, della Lituania, della Russia e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping per le importazioni originarie della Repubblica slovacca

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 238 del 22 settembre 2000)

A pagina 23, articolo 3, è aggiunta la seguente frase:

«Nei casi in cui l'aliquota del dazio definitivo imposto sia più elevata dell'aliquota del dazio provvisorio, sono riscossi definitivamente soltanto gli importi depositati al livello del dazio provvisorio.»

Rettifica del regolamento (CE) n. 2849/2000 della Commissione, del 22 dicembre 2000, che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 335 del 30 dicembre 2000)

A pagina 30, allegato I, settore «9. Latte e prodotti lattiero-caseari», codice NC 0403 90 13, colonna «Designazione delle merci»:

anziché: «----- superiore all'1,5 % e inferiore al 27 %»,

leggi: «----- superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 27 %».

A pagina 30, allegato I, settore «9. Latte e prodotti lattiero-caseari», codice NC 0403 90 33, codice del prodotto 0403 90 33 9400, colonna «Designazione delle merci»:

anziché: «----- superiore all'11 % e inferiore al 25 %»,

leggi: «----- superiore all'11 % e inferiore o uguale al 25 %».
